

**IN BREVE n. 22 - 2021**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

**COVID e RSA - RESPONSABILITA'** aggiornamenti dell'avv. Paola Maddalena Ferrari  
In una casa di riposo si infettarono il 90% dei dipendenti e dei sanitari. Fu sequestrata la struttura.  
La Cassazione ritiene che per il sequestro non basta la violazione di un precetto formale.

**ALLEGATI A PARTE - FERRARI Aggiornamento Covid in RSA - Responsabilità  
(documento 125)**

### **L'ENPAM VENDE I SUOI IMMOBILI PER 842 MILIONI**

Vendita degli immobili. Il presidente Oliveti: "In linea con l'obiettivo primario dell'Enpam, che è quello di mettere efficacemente a reddito il patrimonio per pagare pensioni agli iscritti, abbiamo deciso di dismettere gli immobili di diretto possesso per reimpiegare le risorse ricavate in investimenti più redditizi e diversificati"

### **ONAOSI** (un prezioso gioiello per gli orfani di medici, veterinari e farmacisti)

La Sapienza (ONAOSI) riconosciuto dal Miur tra i Collegi Universitari di Merito.

Acquistato da Onaosi nel 1936 rientra tra i 55 Collegi di Merito attualmente esistenti in Italia.

Alle ore 11 di domenica 20 giugno 2021 la Fondazione condividerà con gli invitati il riconoscimento del Collegio della Sapienza come Collegio Universitario di Merito.

**ALLEGATI A PARTE - COLLEGIO LA SAPIENZA – ONAOSI (documento 126)**

### **FRANCOBOLLI 2021 - NUOVE EMISSIONI**

- **Serie tematica "lo Sport" dedicato al Settore atletica leggera delle Fiamme Gialle della Guardia di Finanza, nel centenario della fondazione**

Data di emissione: 29 maggio 2021

- **Francobollo celebrativo del distacco dei Carabinieri a San Marino, nel centenario dell'insediamento**

Data di emissione: 1 giugno 2021

## **ODONTOIATRI, UNO SU QUATTRO SI LAUREA ALL'ESTERO. IANDOLO (CAO): "TENERNE CONTO NELLA PROGRAMMAZIONE"** da Ufficio Stampa FNOMCeO

409 su 1654, praticamente uno su quattro: sono gli Odontoiatri che, nel 2020, si sono iscritti agli Albi italiani, dopo aver conseguito la laurea all'estero. Un fenomeno degli ultimi anni, che, tra alti e bassi, si mantiene stabile. I laureati all'estero erano infatti il 28,5%, 366 su 1282 nel 2019, il 36,5%, 426 su 1168, nel 2018, il 43%, 540 su 1.256, nel 2017, e il 40%, 404 su 1009, nel 2016 (dati CED FNOMCeO). Tanto che la Commissione Albo Odontoiatri (CAO) nazionale della FNOMCeO, la Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, ha lanciato una proposta: contemplare, nella programmazione, anche i dentisti che si laureeranno all'estero, sottraendo dal fabbisogno a sei anni la media dei laureati all'estero nell'ultimo lustro. In questo caso, 429.

*"I laureati all'estero sono il frutto del fenomeno, abbastanza recente ma ormai usuale, della 'migrazione' di studenti che decidono di frequentare all'estero la facoltà di Odontoiatria – spiega il Presidente della Cao nazionale, Raffaele Iandolo – Un contingente non trascurabile di nuovi odontoiatri che sfugge alla programmazione italiana dei fabbisogni, più attenta forse a 'saturare' l'offerta formativa, in continua espansione, che a formare professionisti in quantità adeguata per rispondere alle necessità dei cittadini. Con conseguente spreco di risorse pubbliche".*

*"Il numero di accessi ai 36 corsi di laurea italiani in Odontoiatria è calcolato in base al fabbisogno previsto a sei anni dall'immatricolazione: tanto dura, infatti, il percorso di studi – continua Iandolo -. Il fabbisogno, però, non tiene conto, se non in misura marginale, della pleora di Odontoiatri che, tra sei anni, conseguiranno la laurea all'estero, ma torneranno a iscriversi in Italia. Con difficoltà per tutti a trovare un impiego adeguato e con prospettive di sottoccupazione se non inoccupazione".*

Ma quali sono i meccanismi per il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero?

*"Il riconoscimento dei titoli avviene, per i paesi comunitari, ai sensi della Direttiva comunitaria 2005/36, e viene sancito dalla Conferenza dei Servizi (composta dal MIUR, dal Ministero della Salute e dalla FNOMCeO), che controlla che i titoli siano conformi – risponde Iandolo – Nella pratica, un sanitario che desidera gli venga riconosciuto il titolo deve inviare il titolo stesso tradotto in italiano – da un perito giurato o dall'Ambasciata – al Ministero della Salute. Se ha già esercitato nel paese estero deve allegare anche un certificato di Good Standing. Occorre anche dimostrare (ma se si tratta di un nostro connazionale il problema non si pone) di saper parlare l'italiano: la verifica spetta all'Ordine che può adempiere tramite colloquio oppure prove attitudinali".*

Diversa è la situazione se la laurea è stata conseguita in un paese extracomunitario: il controllo, in questo caso, è molto più incisivo e stringente, prevede la presentazione di una documentazione analitica e può concludersi, oltre che con il diniego, anche con l'obbligo di fare un tirocinio presso una struttura pubblica oppure con il superamento di una prova attitudinale.

*"Quello di iscriversi in Università di altri paesi europei, un po' per aggirare i test di accesso, un po' perché l'offerta formativa privata è più ampia rispetto all'Italia, un po' per fare un'esperienza all'estero, è un trend in crescita, arginato sembra, per questi due anni, dalla pandemia, ma che sicuramente riprenderà a salire – continua Iandolo -. Esistono persino degli accordi con università italiane che permettono, di seguire, in sedi distaccate in Albania, attualmente paese extra UE, corsi*

di Università italiane. Qualsiasi ne sia la ragione, non possiamo non tener conto di questo fenomeno ai fini di una programmazione corretta ed efficace”.

***Attenzione a non demolire le nostre Università colla proposta di contemplare, nella programmazione dei posti disponibili, anche i dentisti che si laureeranno all'estero, sottraendo dal fabbisogno a sei anni la media dei laureati all'estero nell'ultimo lustro...***

## **ASSENZA DEL MILITARE DELLA GUARDIA DI FINANZA PER MALATTIA - PROCEDURA DEL DOPPIO CERTIFICATO MEDICO**

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Decreto 12 marzo 2021**

**Procedura del doppio certificato medico in caso di assenza del militare della Guardia di Finanza per motivi di salute  
in G.U. serie generale numero 80 del 2 aprile 2021**

### **Il Ministro dell'Economia e delle Finanze**

Visto l'art. 748, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», il quale prevede il dovere per il militare del Corpo della Guardia di finanza, nei casi di assenza per motivi di salute, di trasmettere, senza ritardo, al superiore diretto il certificato medico recante la prognosi nonché, al competente organo sanitario del medesimo Corpo, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinché venga verificata la persistenza dell'idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego, previa disciplina, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, delle modalità che assicurano l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente agli organi sanitari competenti e non confluisca nel fascicolo personale del militare, restando salva e impregiudicata la facoltà del Corpo della Guardia di finanza di effettuare, tramite il relativo servizio sanitario, le visite di controllo per l'idoneità psico-fisica previste dalle norme in vigore;

Visti l'art. 7 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale, al comma 2, esclude l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative al rilascio e alla trasmissione delle certificazioni di malattia, per le certificazioni rilasciate al personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, nonché l'art. 1497, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», il quale dispone che in materia di rilascio e trasmissione delle certificazioni di malattia al personale militare si applicano le disposizioni di cui all'art. 748, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

Visto l'art. 1059, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, il quale, nell'individuare i dati sensibili in materia di assenze per motivi di salute e di famiglia, prevede che i dati relativi alla diagnosi apposta sul certificato medico del personale del

Corpo della Guardia di finanza possono essere utilizzati dal competente organo del servizio sanitario del medesimo Corpo per le finalita' dirette ad accertare la persistenza dell'idoneita' psico-fisica ad attivita' istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego e, in caso di accertata inidoneita', comunicati alle commissioni mediche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

Visto il regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, recante «Modificazioni all'ordinamento della regia Guardia di finanza ed al servizio sanitario del corpo», convertito dalla legge 6 settembre 1928, n. 2103;

Visto l'art. 64, comma 2-bis, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», il quale prevede che il servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza provvede all'assistenza sanitaria e alla tutela della salute del personale in servizio, con applicabilita', in quanto compatibili, degli articoli da 181 a 195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 2 e 23;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2007, n. 255, «Regolamento di attuazione degli articoli 20, 21 e 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"»;

Vista la deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 14 giugno 2007, n. 23, concernente «Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalita' di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico»;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e, in particolare, l'art. 9, paragrafi 2, lettere b) e h), e 3, e l'art. 88, paragrafo 1;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» (regolamento generale sulla protezione dei dati), e, in particolare, l'art. 2-sexies, comma 2, lettera u);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'art. 64, comma 2-bis, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante le disposizioni tecniche attuative dell'ordinamento del servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 5 giugno 2019, n. 146, recante «Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101»;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha espresso il proprio parere favorevole con deliberazione del 27 gennaio 2021;

## **Decreta:**

### **Art. 1 - Definizioni**

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

- a) organo sanitario competente della Guardia di finanza: l'articolazione del Servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza competente in relazione al comando o al reparto che impiega il militare;
- b) militare: il personale appartenente al Corpo della Guardia di finanza.

### **Art. 2 - Ambito applicativo**

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalita' con le quali il militare assente dal servizio per motivi di salute presenta doppio certificato medico, uno contenente la sola prognosi e l'altro contenente sia la diagnosi che la prognosi della patologia, nonche' le misure atte a garantire, anche ai sensi dell'art.2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali sulla salute contenuti nel certificato recante anche la diagnosi siano trattati, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e dal personale formalmente autorizzato ai sensi della stessa, dai soli organi sanitari competenti della Guardia di finanza, inclusa la Direzione di sanita' del Comando generale del medesimo Corpo, per i quali la conoscenza di tali dati e' indispensabile per la verifica della persistenza dell'idoneita' psico-fisica del militare.

### **Art. 3 - Certificazione di malattia**

**1. Il militare che si assenta per motivi di salute presenta apposita certificazione di malattia rilasciata dal medico o dalla struttura sanitaria che ha accertato la condizione di inidoneita' psico-fisica a prestare servizio.**

### **Art. 4 - Comunicazioni del militare in caso di assenza per motivi di salute**

**1. In caso di assenza per motivi di salute, fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 748, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, il militare trasmette senza ritardo la certificazione di malattia di cui all'art. 3 contenente:**

- a) sia la diagnosi che la prognosi all'organo sanitario competente della Guardia di finanza;**
- b) la sola prognosi al comando o reparto dal quale egli si trova a dipendere per l'impiego.**

**2. Nelle more della emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 748, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, il militare che si assenta per motivi di salute trasmette senza ritardo, con posta elettronica certificata e previa protezione degli allegati, secondo le modalita' definite dal Comando generale del Corpo, la certificazione di malattia contenente:**

**a) sia la diagnosi che la prognosi alla casella di posta elettronica certificata dell'organo sanitario competente della Guardia di finanza destinata a tale tipologia di comunicazioni, cui hanno accesso esclusivamente il relativo medico responsabile e il personale dallo stesso autorizzato ai sensi dell'art. 2;**

**b) la sola prognosi alla casella di posta elettronica certificata del comando o reparto dal quale egli si trova a dipendere per l'impiego.**

**3. Nei casi in cui non sia possibile l'utilizzo della posta elettronica certificata, il militare che si assenta per motivi di salute invia, senza ritardo e con ogni altro mezzo che possa assicurarne la ricezione, al comando o al reparto dal quale egli si trova a dipendere per l'impiego entrambi i certificati previsti dal comma 1, lettere a) e b), riponendoli in una unica busta chiusa:**

a) indirizzata al comandante del medesimo comando o reparto;  
b) recante la dicitura «Contiene dati personali concernenti lo stato di salute»;  
c) contenente all'interno il certificato medico recante la sola prognosi e una ulteriore busta chiusa recante la dicitura «Contiene dati personali concernenti lo stato di salute e riservati al solo personale del Servizio sanitario autorizzato» ben visibile e riportata su entrambi i lati. Nella seconda busta chiusa e' posto il certificato medico da cui risulta sia la diagnosi che la prognosi della patologia.

4. Il comandante del comando o reparto dal quale il militare che si assenta per motivi di salute si trova a dipendere per l'impiego che riceve la busta di cui al comma 3 tratta, per il tramite di personale formalmente autorizzato ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e dell'art.2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nel certificato recante la sola prognosi lavorativa e, senza aprirla, fa pervenire all'organo sanitario competente della Guardia di finanza la busta contenente il certificato comprensivo della diagnosi.

### **Art. 5 - Gestione dei dati personali sulla salute**

1. I dati relativi alla diagnosi sono trattati dai soli organi sanitari competenti della Guardia di finanza, inclusa la Direzione di sanita' del Comando generale del medesimo Corpo in relazione alle competenze medico-legali e alle funzioni di coordinamento e controllo alla stessa demandate, e non sono in alcun modo trascritti nei documenti caratteristici o matricolari ovvero nel fascicolo personale del militare. Il trattamento dei medesimi dati da parte dei citati organi sanitari della Guardia di finanza e' effettuato per la finalita' di cui all'art. 1059, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.

2. Il responsabile dell'organo sanitario competente della Guardia di finanza, effettuata la valutazione sul mantenimento dell'idoneita' psico-fisica di cui all'art. 748, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, sulla base delle informazioni contenute nella certificazione medica recante la prognosi e la diagnosi della patologia del militare nonche' di ogni altra informazione in suo possesso, legittimamente acquisita nell'ambito dei compiti istituzionali e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali con riguardo all'indispensabilita' della stessa in relazione alla specifica finalita' di trattamento, comunica tempestivamente al comando o al reparto che impiega il militare le eventuali indicazioni o controindicazioni all'impiego.

Tale comunicazione avviene con modalita' idonea ad assicurare la protezione dei dati personali e contiene le sole informazioni riguardanti l'idoneita' indispensabili all'adozione dei necessari provvedimenti ed e' redatta in modo tale da non riportare elementi riguardanti la diagnosi e ogni altro dato eccedente gli scopi di cui all'art. 1059, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010. In caso di dubbio sulla persistenza dell'idoneita' psico-fisica del militare, il responsabile dell'organo sanitario competente della Guardia di finanza ne dispone l'invio alle commissioni mediche competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, comunicando i dati personali sulla salute nel rispetto, in particolare, dei principi di necessita' e minimizzazione.

### **Art. 6 - Trattamento dei dati personali sulla salute all'interno del Servizio sanitario della Guardia di finanza**

1. I responsabili delle articolazioni del Servizio sanitario della Guardia di finanza competenti alla trattazione dei dati personali sulla salute relativi alle certificazioni mediche contenenti la diagnosi e la prognosi della patologia effettuano il trattamento degli stessi secondo le previsioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016

nonche' nel rispetto delle misure tecniche e organizzative stabilite dal Comando generale della Guardia di finanza ai sensi dell'art. 32 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2021

Il Ministro: Franco

**NB - in rosso le disposizioni di interesse per il medico certificatore**

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE ASILO NIDO IN DICHIARAZIONE PRECOMPILATA** da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

### **Domanda**

Non ho trovato nel mio 730 precompilato le spese pagate per l'asilo nido di mio figlio. Posso comunque inserirle?

### **Risponde Paolo Calderone**

Tra le varie spese che l'Agenzia delle entrate riporta nella dichiarazione precompilata ci sono anche le spese di frequenza comunicate dagli asili nido pubblici e privati e da altri soggetti a cui sono state versate le rette.

Tali importi, tuttavia, non sono inseriti nel modello precompilato quando l'Agenzia riceve dall'Inps la comunicazione di accoglimento, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, di una richiesta di "bonus asilo nido" presentata dal genitore del bambino, anche se non ancora pagato. L'agevolazione erogata dall'Inps, infatti, non è cumulabile con la detrazione Irpef che si può richiedere nella dichiarazione dei redditi.

Qualora non sia stata presentata alcuna richiesta all'Inps, il contribuente che ne ha diritto può comunque inserire l'importo pagato per le spese di frequenza nel quadro E del 730 o nel quadro RP del modello Redditi Pf. Si ricorda che per ogni figlio fiscalmente a carico è possibile indicare un importo complessivo non superiore a 632 euro e che per usufruire della detrazione dal 2020 è previsto che il pagamento sia stato effettuato con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento tracciabili.

Se, invece, è stata presentata all'Inps richiesta del contributo e non si conosce ancora l'esito, si consiglia di verificare la documentazione ed eventualmente contattare l'istituto, anche per poter inserire l'importo detraibile in maniera corretta.

## **PARLAMENTO - COVID-19: MISURE IN MATERIA DI VACCINAZIONE** da DplMo

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 31 maggio 2021, la Legge n. 76 del 28 maggio 2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia **di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici**.

Di particolare importanza quanto previsto dall'articolo 4, in merito alle disposizioni in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

[il Testo coordinato](#)

← CTRL + clic


## **RADDOPPIO DEL CONGEDO PARENTALE IN CASO DI PARTO GEMELLARE - TRATTAMENTO ECONOMICO**

Pubblico impiego - In caso di parto plurimo i periodi di congedo sono raddoppiati e allo stesso modo deve essere considerato il relativo trattamento economico:

*diritto della ricorrente alla corresponsione dell'intera retribuzione per i primi 30 giorni e nella misura del 30 per cento per il restante periodo di astensione usufruita nel quadro dell'istituto del congedo parentale anche per la seconda figlia nata da parto gemellare*

*Tribunale Novara - sentenza n. 72 del 16 marzo 2017*

**ALLEGATI A PARTE - TRIB.NOVARA Sentenza n.72 del 16.03.2017 (documento 127)**



**INAIL - DOCUMENTO TECNICO OPERATIVO PER L'AVVIO DELLE VACCINAZIONI IN ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI AD INTERIM PER LA VACCINAZIONE ANTI-SARS-COV-2/COVID-19 NEI LUOGHI DI LAVORO** dal sito Inail

*La nuova pubblicazione, elaborata dall'Inail insieme ai Ministeri del Lavoro e della Salute, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla struttura di supporto alle attività del commissario straordinario per l'emergenza, fornisce criteri di tipo quantitativo e qualitativo per definire le priorità della somministrazione nei luoghi di lavoro.*

In riferimento al documento "Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-Sars-Cov-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro", approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione dell'8 aprile 2021 e trasmesso con nota circolare interministeriale 0015126 del 12 aprile 2021, con il presente documento tecnico si intende fornire elementi utili al riscontro dei quesiti posti dalla Conferenza stessa in merito a:

- definire "puntualmente a partire da quale fase della campagna di vaccinazione (fascia di età) si possa avviare la vaccinazione per le attività economiche e produttive";
- definire "altresì quali siano le priorità cui le Regioni devono attenersi: poiché il documento di cui trattasi non indica elementi quantitativi e qualitativi di riferimento ed è pertanto molto probabile che numerosissimi soggetti richiedano alle Regioni di poter avviare attività vaccinali in contesti lavorativi, è imprescindibile che vengano definiti elementi quantitativi (es. numerosità lavoratori/lavoratrici) e qualitativi (es. i settori produttivi a maggior rischio)

per evitare che le scelte che ogni regione dovrà fare in relazione alla disponibilità di vaccini possano apparire arbitrarie”.

Prodotto: Opuscolo

Edizioni: Inail - 2021

Disponibilità: Consultabile solo in rete

Info: [dcpianificazione-comunicazione@inail.it](mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it)

- [Documento tecnico operativo per l'avvio delle vaccinazioni in attuazione delle indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-Sars-Cov-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro](#)

Versione aggiornata in esito alla seduta della Conferenza delle Regioni del 20 maggio 2021 (.pdf - 1,84 mb)

## **IDENTITA' DIGITALE**

Ora per entrare in molti siti istituzionali ci vuole lo Spid...già di non semplice acquisizione e gestione, trascorsi 180 giorni va rinnovato! Lo Spid per avere una password unica per tutti i siti della pubblica amministrazione. Questa è la semplificazione digitale? Scrive un lettore del Corriere della Sera: non sarebbe più semplice usare sistemi di riconoscimento facciale, impronte digitali come già utilizzati in altri Paesi?

Sì, si potrebbe semplificare la vita, ma dove va a finire il potere gestionale informatico?